



Pensioni, ecco parametri e regole per l'assegno sociale nel 2020

L'assegno sociale è una pensione di natura assistenziale. In mancanza del diritto a una pensione di natura contributiva vi è la possibilità di ottenere, a determinate condizioni di età e di reddito, un beneficio economico chiamato assegno sociale.

Per il 2020, l'assegno sociale spetta al compimento di 67 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne.

Per ottenere questo assegno è chiesta la condizione di aver regolarmente soggiornato, in via continuativa, in Italia, o nell'Unione europea, per almeno dieci anni.

L'assegno non viene più pagato se in seguito non si mantiene il soggiorno.

L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2020 è di euro 459,83 al mese per 13 mensilità. È soggetto annualmente agli aumenti in relazione alle variazioni del costo della vita ed è esente da tassazione Irpef.

In base ai redditi posseduti nel 2020 l'assegno sociale può essere di importo intero oppure ridotto.

A) Per intero:

1) il richiedente è solo e non ha alcun reddito;

2) il richiedente è regolarmente coniugato e il reddito di entrambi i coniugi non supera i 5.978 euro annui. Non ha importanza di chi sia il reddito, se del coniuge o del richiedente.

B) Con importo ridotto:

1) il richiedente solo, ha un reddito compreso tra zero e 5.978 euro;

2) il reddito di entrambi i coniugi non separati legalmente ed effettivamente hanno un reddito annuo compreso tra 5.978 e 11.956 euro.

L'importo ridotto è pari alla differenza tra il limite reddituale e il reddito dichiarato.

Ad esempio, con un reddito coniugale di 9.956, l'importo annuo dell'assegno è di 2.000 euro (153,85 euro al mese).

C) L'assegno sociale non viene concesso quando si posseggono dei redditi annui superiori a 5.978 euro se si è soli o 11.956 euro se si è coniugati.

L'assegno sociale non è reversibile ai superstiti.

Per ottenere l'assegno sociale i redditi da prendere in considerazione sono tutti quelli che si assoggettano all'Irpef, e inoltre:

- le pensioni degli invalidi civili;

- rendite Inail;
- interessi (non il capitale) derivanti da Bot, Cct e da depositi bancari;
- l'assegno sociale del coniuge.

Non concorrono a formare il reddito:

- lo stesso assegno sociale;
- la casa di abitazione;
- gli assegni familiari e al nucleo;
- l'indennità di accompagnamento per gli inabili;

- un terzo della pensione contributiva, ma non superiore a un terzo dell'assegno sociale.

Angelo Vivenza